

Publicato il 08/02/2019

N. 00639/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00212/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2019, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato A. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. – Prefettura di Avellino, U.T.G. – Prefettura di Taranto Questura di Avellino, Questura di Taranto, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare n. 4 del 9 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, resa tra le parti, concernente l'informazione antimafia a carattere interdittivo nei confronti di -OMISSIS-

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare, volta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado, presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito, per l'odierna appellante, l'Avvocato Lorenzo Lentini;

- ritenuto che le doglianze dell'appellante non possano trovare accoglimento anzitutto sul piano del *periculum in mora* poiché, nella comparazione tra gli opposti interessi, deve riconoscersi la prevalenza dell'interesse pubblico ad evitare l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale anche a fronte – occorre qui aggiungere – del grave quadro indiziario, che sorregge il provvedimento prefettizio, il quale non sembra, almeno secondo la sommaria delibazione in questa sede consentita, eludere il giudicato di questo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2014, n. 293 e, al contrario, giustifica nell'attualità la valutazione del pericolo infiltrativo all'interno dell'impresa da parte della camorra;

- considerato che, in ogni caso, la gravità di tale quadro indiziario sarà debitamente approfondita nel merito da parte del primo giudice all'esito dell'udienza pubblica fissata avanti al Tribunale;

- ritenuto che comunque, stante la mancata costituzione delle pubbliche amministrazioni appellate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge

l'appello cautelare di -OMISSIS- (Ricorso numero: 212/2019).

Nulla sulle spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.